



# **COMUNE DI ELINI**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**ORDINANZA N. GENERALE            8**

**ORDINANZA N. SETTORIALE        7**

**in data                                    21/06/2024**

### **OGGETTO:**

Ordinanza contingibile ed urgente, limitazione dell' uso dell' acqua della rete pubblica per fronteggiare emergenza idrica

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO CHE**

- l'acqua è un bene pubblico indispensabile ma non illimitato, per cui è fondamentale che il suo utilizzo sia razionalizzato e regolamentato al fine di garantire la disponibilità per gli usi strettamente necessari al consumo dell'uomo;
- al fine di evitare il razionamento della stessa risorsa idrica, a causa del perdurare della siccità, conseguente alla mancanza di precipitazioni, è necessario un utilizzo ristretto della risorsa idrica pubblica al solo impiego igienico-sanitario ed alimentare;

### **CONSIDERATO**

- che si rende necessario sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del problema dell'attuale carenza idrica, attraverso apposita campagna di comunicazione e, nel contempo, adottare appositi strumenti impositivi atti alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua potabile consentendo gli usi alimentari e igienico-sanitari e vietando gli altri usi non ritenuti essenziali, quali il lavaggio di piazzali o auto, irrigazione giardini, riempimento di piscine ecc.;

### **RILEVATA**

- la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica, vietando l'utilizzo dell'acqua potabile della rete idrica pubblica, se non usi prettamente, igienici ed alimentari;

### **RICHIAMATO**

il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 98, comma 1, che recita "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili";

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**CONSIDERATO** che sussistano le ragioni per l'emanazione del presente provvedimento;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

**VISTO** lo Statuto comunale

## **ORDINA**

1. Con decorrenza immediata e per tutta la durata della stagione estiva è fatto divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dalla condotta pubblica per:

- a) lavaggio di veicoli ed oggetti, di qualsiasi genere dimensione e natura, pulizia di piazzali, strade private e simili;
- b) irrigazione ed annaffiatura di cortili, prati e giardini;

c) riempimento di piscine di qualsiasi dimensione, ovvero di laghetti artificiali o serbatoi di accumulo di qualsiasi tipologia e dimensione;

2. Le disposizioni di cui all'art.1, lett. a) della presente Ordinanza non si applicano ai mezzi di servizio istituzionali delle Forze dell'Ordine, della Polizia locale e della Protezione civile.

### **AVVERTE**

Che i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art.7, commi 1, 1-bis e 2, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque,00) ad € 500,00 (cinquecento,00) ovvero con l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale che prevede per chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 (duecentosei,00).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

### **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.

### **DISPONE**

che alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante esposizione all'albo pretorio online del Comune di Elini, ai sensi di legge.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Nuoro,
- al Servizio Ispettorato ripartimentale di Lanusei del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale,
- alla società Abbanoa

nonché per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo sull'osservanza della presente:

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lanusei,
- alla Stazione dei Carabinieri di Ilbono,
- alla Stazione di Lanusei del CFVA,
- alla Polizia Locale di Elini

IL SINDACO

Pili Vitale